vizio universale) prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, fino a che non siano state condotte le analisi di mercato di cui all'art. 16, comma 3, della Direttiva 2002/22/CE.

2. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare e il procedimento istruttorio

2.1. I principali aspetti critici delle offerte di linee affittate di Telecom Italia e gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità

L'esperienza del mercato ha messo in luce alcuni aspetti critici delle attuali condizioni di fornitura di linee affittate applicate da Telecom Italia. In particolare, gli operatori hanno segnalato alcune incongruenze nell'attuale formulazione delle offerte *retail* e *wholesale* da parte di Telecom Italia, sia per quanto riguarda il rapporto tra le condizioni economiche praticate per le due tipologie d'offerta, sia in relazione a condizioni di fornitura (tempi di fornitura e manutenzione; prestazioni accessorie associabili; schemi di sconto, etc.) tali da disincentivare l'accesso all'offerta di servizi *wholesale*. L'Autorità ritiene quindi opportuno un intervento mirato ai seguenti aspetti:

a) appare in primo luogo indispensabile un riesame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate di Telecom Italia, alla luce delle risultanze della contabilità regolatoria, nonché del confronto con i prezzi praticati in Europa. Ciò, al fine di verificare eventuali recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia nel periodo in esame e, conseguentemente, di valutare l'effettivo grado di orientamento al costo dei prezzi di Telecom Italia. Infine, e secondo quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità intende effettuare una valutazione della necessità di introdurre le tariffe applicate ai servizi di linee affittate all'interno dei meccanismi di programmazione dei prezzi massimi dei servizi intermedi e finali;

b) in secondo luogo, l'Autorità intende valutare se la struttura dell'attuale offerta *wholesale* (in termini di categorie di circuiti e prestazioni aggiuntive) rispecchi effettivamente quella dell'offerta *retail*, cosi come richiesto dalla propria delibera n. 393/01/CONS (art 1. comma 2).

2.2. Le posizioni espresse dagli operatori e da Telecom Italia sui principali temi istruttori

L'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento di revisione dell'offerta di linee affittate di Telecom Italia, dandone comunicazione agli interessati con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 e nel proprio sito web in data 1 aprile 2003.

Nell'ambito del procedimento, gli uffici istruttori hanno provveduto ad acquisire le posizioni degli operatori in merito alle attuali condizioni di offerta e le proposte di revisione, convocando in audizione gli operatori e le Associazioni rappresentative dei fornitori di accesso ad Internet, nonché Telecom Italia. Alcuni operatori hanno inoltre formalizzato le proprie posizioni tramite l'invio di contributi scritti.

Nel corso del procedimento, sono stati inoltre richiesti a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni di carattere economico-quantitativo, ad integrazione e dettaglio di quanto rendicontato nella contabilità regolatoria della medesima Telecom Italia. Si riportano di seguito le argomentazioni proposte dai soggetti intervenuti nell'istruttoria sui principali temi trattati.

a) Condizioni economiche dell'offerta di linee affittate *retail* e *wholesale*: la maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha evidenziato una incoerenza tra le condizioni econo-

miche delle offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*. Su tali basi, gli operatori hanno manifestato la necessità di una revisione complessiva dei prezzi dei servizi di linee affittate, sia *retail* che *wholesale*. Gli operatori hanno inoltre segnalato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo degli sconti a volume, al fine di prevedere un sistema di calcolo basato sul totale della spesa da essi sostenuta nell'arco dell'intero anno per l'acquisto di linee affittate *retail* e *wholesale*.

b) Struttura dell'offerta *wholesale*: gli operatori hanno segnalato che l'assenza nell'offerta *wholesale* di alcune condizioni previste nell'offerta *retail* (ad es., lo sconto del 65% nel caso in cui una delle due terminazioni del circuito acquistato sia co-locata presso una centrale Telecom Italia; la disponibilità della prestazione aggiuntiva di rete privata virtuale dedicata (RPVD)), comporta, in taluni casi, una maggiore convenienza dell'offerta *retail* rispetto a quella *wholesale*. Ciò giustifica, a parere degli operatori, lo scarso utilizzo dell'offerta *wholesale* da parte degli stessi.

Telecom Italia rileva che prima della delibera n. 59/02/CONS le condizioni economiche della generalità delle linee affittate (*retail e wholesale*) erano fissate nell'unico listino prezzi definito ai sensi della delibera n. 711/00/CONS, rivolto tanto agli utenti finali quanto agli operatori e agli ISP; con specifico riferimento allo sconto applicato ai circuiti con terminazione colocata (soluzione utilizzata di fatto dai soli operatori) ritiene che esso possa essere escluso dalle condizioni economiche *retail* ed incluso soltanto nelle condizioni *wholesale*.

Per quanto riguarda il servizio RPV-D, Telecom Italia sostiene che non si tratti di un servizio intermedio, bensì di una prestazione aggiuntiva rivolta esclusivamente alla grande utenza *retail*.

c) Condizioni tecniche e procedurali di fornitura: diversi operatori hanno richiesto una incisiva revisione del *Service Level Agreement* (SLA) relativo alle condizioni di fornitura (*provisioning*) e di gestione e risoluzione dei problemi tecnici (*assurance*) finalizzata ad assicurare :

1. la definizione di tempi di consegna per l'offerta *wholesale* più brevi rispetto a quelli previsti nell'offerta *retail*;

2. il calcolo in ore solari dei tempi massimi di ripristino guasti, anche per i circuiti a 2 Mbit/s;

3. l'introduzione di penali proporzionali al numero di ore e di giorni di interruzione del servizio;

4. l'introduzione di un sistema di report per il calcolo delle penali e di meccanismi più vincolanti per la corresponsione delle stesse;

5. l'introduzione di garanzie sui tempi di disponibilità minima del circuito, su base annua o mensile.

Telecom Italia ritiene che la fornitura di SLA migliorativi rispetto a quelli standard debba rientrare nell'ambito di accordi commerciali.

3. Analisi delle condizioni economiche delle offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*

L'analisi dei dati di contabilità regolatoria dei servizi di linee affittate in ambito nazionale, effettuata mettendo a confronto i risultati conseguiti nell'esercizio 2001 rispetto a quelli conseguiti nei due esercizi precedenti, evidenzia un progressivo miglioramento dei risultati economici. Ciò appare conseguente, nonostante le diminuzioni di prezzo apportate dalla delibera n. 711/00/CONS,

alla riduzione di costi della struttura commerciale ed ai recuperi di efficienza conseguiti. Dai dati contabili esaminati emerge peraltro una disomogeneità dei risultati economici conseguiti nelle differenti tipologie di linee affittate.

L'Autorità ha inoltre svolto un esame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate in relazione alle condizioni di offerta applicate negli altri paesi europei. A tal fine un primo strumento di analisi utilizzato è stato esaminato il "Communication Outlook 2003" dell'OCSE, di recente pubblicazione.

Il benchmark elaborato dall'OCSE prende in considerazione tre tipologie di circuito: circuiti analogici (M1020), circuiti numerici a 64 Kbit/s e circuiti numerici a 2 Mbit/s.

Tabella 2 OCSE: Paniere di linee affittate in ambito nazionale, Agosto 2002

	Tipologia del circuito		
	M1020	**64 Kbit/s**	**1.5/2 Mbit/s**
Austria	490.999	373.843	1.770.219
Belgio	533.936	430.624	1.753.417
Danimarca	127.610	202.805	842.950
Francia	515.453	433.800	1.904.103
Gemania	302.331	338.989	1.609.628
Grecia	253.032	290.698	1.633.266
Irlanda	221.749	285.713	1.716.171
Italia	403.607	414.815	2.392.583
Lussemburgo	172.800	236.010	1.089.780
Olanda	209.049	406.184	2.096.484
Portogallo	443.122	378.745	2.584.705
Spagna	477.621	425.045	2.816.252
Svezia	72.926	259.322	558.405
Regno Unito	366.731	506.569	2.111.228
Media	327.926	355.940	1.777.085
Differenziale Teorico Italia Media Europea	23%	17%	35%

Fonte: OECD, Communications Outlook 2003 - Valori espressi in US$

Si rileva, peraltro, che il confronto sopra riportato rappresenta solo in misura parziale il posizionamento dei prezzi nazionali rispetto alla media europea.

Infatti, nella maggior parte dei paesi appartenenti all'Unione Europea, la normativa vigente non prevede l'obbligo di predisposizione di un'offerta di linee affittate *wholesale* dedicata agli operatori licenziatari e autorizzati a condizioni economiche differenti rispetto a quelle previste per i clienti finali. Inoltre, i valori confrontati si riferiscono ai canoni annuali di un paniere composto di 100 circuiti di differenti lunghezze e non considerano i contributi di attivazioni.

Da un confronto internazionale relativo ai principali paesi europei, emerge, inoltre, che il differenziale tra prezzi relativi ai circuiti numerici praticati da Telecom Italia e la media aritmetica dei prezzi praticati nei Paesi considerati risulta più consistente per le lunghe distanze; in altre parole, la attuale funzione costo/distanza non mostra, al crescere della distanza del circuito, le stesse riduzioni osservate in altri paesi.

Alla luce degli elementi emersi dal confronto internazionale, l'Autorità ha svolto una analisi dei recuperi di efficienza evidenziati dai dati contabili rilevando l'opportunità di intervenire sulle condizioni economiche praticate da Telecom Italia.

L'Autorità, coerentemente con le scelte effettuate per i servizi finali di telefonia vocale, ritiene opportuno utilizzare un sistema di programmazione pluriennale delle variazioni di prezzo dell'operatore notificato (*price cap*) determinato sulla base dei costi del servizio e dell'evoluzione prospettica degli stessi. La completa introduzione del sistema di *cap* per i servizi di linee affittate non potrà tuttavia che avvenire a valle delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare comunitario.

Nelle more del completamento delle analisi di mercato, l'Autorità rileva la necessità di introdurre una riduzione che rappresenta una primo intervento, non rinviabile, del percorso per garantire il corretto grado di orientamento al costo, percorso che dovrà essere completato attraverso l'introduzione dei servizi in questione in un sistema di programmazione pluriennale, tipicamente di durata triennale, dei prezzi massimi. In particolare, sulla base delle analisi svolte precedentemente, l'Autorità ritiene necessario, nell'ottica di un meccanismo di programmazione su base pluriennale, prevedere una riduzione media dei prezzi dell'offerta *retail* dell'ordine del 5,25 %.

Inoltre, in considerazione dello specifico disallineamento evidenziato dal confronto internazionale e dai dati contabili in relazione ai collegamenti a 2 Mbits/s, l'Autorità ritiene opportuno che per tali servizi sia garantita una riduzione di almeno il 7 %.

Tali vincoli di riduzioni si applicano sulla base delle consistenze presenti al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta standard di cui alla delibera 711/00/CONS.

Telecom Italia può inoltre prevedere condizioni migliorative, legate ad esempio ai volumi di spesa dei clienti ed alle durate contrattuali; le eventuali riduzioni di prezzi connesse a all'introduzioni di sistemi di sconto non sono computate ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione imposti per l'offerta standard. Tali condizioni dovranno inoltre essere articolate, in relazione alle diverse tipologie di servizio, in misura coerente con le riduzioni di prezzo che saranno applicate all'offerta standard.

Relativamente alle condizioni di offerta agli operatori, l'Autorità ritiene opportuno ribadire quanto previsto dalla delibera n. 393/01/CONS in merito alla necessità di predisporre un'offerta *wholesale* che venga resa disponibile agli operatori sia licenziatari che autorizzati. L'offerta *wholesale* dovrà quindi avere la medesima struttura dell'offerta *retail* in termini di tipologia di circuiti offerti, di eventuali classi di sconto previste e di servizi e prestazioni aggiuntive. Le condizioni economiche di tale offerta dovranno essere stabilite applicando una riduzione all'offerta *retail* che tenga conto dei costi evitabili, ovvero nella fattispecie, dei costi di commercializzazione e gestione del cliente finale.

Per quanto attiene al differenziale *retail-wholesale*, l'Autorità ritiene, sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilità delle offerte e delle analisi di contabilità regolatoria che la misura del 12 % sia adeguata in considerazione della stima dei costi evitabili.

Tale valore di riduzione dovrà applicarsi puntualmente alle condizioni economiche previste nell'offerta *retail* per ogni tipologia di circuito nonché alle eventuali condizioni migliorative (ad esempio classi di sconto) che l'operatore notificato intenderà definire nell'ambito dell'offerta *retail*.

In merito agli sconti a volume, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, al fine di differenziare in misura più incisiva l'offerta *wholesale* accessibile agli operatori rispetto a quanto disponibile per la propria clientela finale, elimini la differenziazione tra acquisti *retail* ed acquisti *wholesale* ai fini del raggiungimento delle soglie previste per accedere al sistema di sconto.

L'Autorità ritiene inoltre che le riduzioni applicate nell'ambito dell'offerta *retail*, giustificate obiettivamente sulla base dei risparmi dei costi, debbano essere riconosciute anche nell'ambito dell'offerta *wholesale*. Si tratta in particolare delle riduzioni riconosciute nel caso di contratti di durata pluriennale (basate su effettive economie sui costi legate alla possibilità di distribuire su un arco

temporale più lungo i costi fissi) ovvero del caso di circuiti in cui uno dei due punti terminali coincide con una centrale Telecom Italia (basate in questo secondo caso sull'utilizzo di minori risorse impiantistiche). In questo contesto risulta coerente con quanto sopra esposto, l'inserimento, all'interno dell'offerta *wholesale* anche di prestazioni aggiuntive quali l'RPV-D e la diversità di instradamento. Tali prestazioni infatti, consentono di conseguire notevoli risparmi di costo di natura impiantistica ovvero di realizzare servizi di qualità analoga a quella offerta da Telecom Italia ai propri clienti e pertanto devono essere rese disponibili anche agli operatori licenziatari e autorizzati.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'effetto congiunto delle riduzioni introdotte dal presente provvedimento per l'offerta *retail* e *wholesale* sarà quello di realizzare un maggior grado di orientamento al costo ed il sostanziale allineamento dei prezzi dell'offerta nazionale di circuiti affittati al valor medio desunto dal confronto internazionale.

4. Condizioni tecniche e procedurali di fornitura

4.1. Condizioni di *provisioning*

Nel corso del procedimento è stato segnalato che l'adozione di tempi massimi di *provisioning* identici tra offerte *retail* e *wholesale* può rappresentare un impedimento alla replicabilità dell'offerta di Telecom Italia. La necessità che i tempi di consegna dell'offerta *wholesale* risultino migliorativi rispetto all'offerta *retail* è anche stata recentemente sottolineata dalla Commissione Europea.

L'Autorità, al fine di garantire agli operatori la possibilità di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia nel rispetto del principio di parità di trattamento, ritiene che i tempi massimi di consegna previsti per l'offerta *wholesale* debbano essere ridotti rispetto a quelli previsti per l'offerta *retail* di un tempo congruo a consentire agli operatori di espletare le attività di propria competenza.

Tali condizioni di provisoning devono essere garantite per ciascun circuito ed indipendentemente dal numero di circuiti acquistati. I livelli di penale per il *provisioning* restano quelli definiti in tabella 3 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS, dove i ritardi sono calcolati rispetto ai tempi massimi di consegna che saranno previsti per l'offerta *wholesale*.

4.2. Condizioni di *assurance*

L'Autorità ritiene che i circuiti a 2 Mbit/s, dato il loro frequente utilizzo in applicazioni ad elevata disponibilità, richiedano condizioni di *assurance* migliorative rispetto alle attuali. Appare pertanto opportuno che Telecom Italia estenda a tali circuiti le garanzie di *assurance* previste attualmente per i circuiti a capacità maggiore adottando, anche in questo caso, tempi di ripristino in ore solari. L'Autorità ritiene che i livelli di penali sui tempi di ripristino già definiti dalla delibera n. 711/00/CONS siano adeguati a garantire le condizioni di *assurance* per l'offerta *wholesale* e che, pertanto, vadano ripresi nel relativo *Service Level Agreement* di base.

Al fine di garantire certezze sulla disponibilità dei circuiti, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia, oltre a garantire il rispetto delle specifiche condizioni di *assurance*, introduca garanzie puntuali anche sui tempi massimi di indisponibilità annua. Si noti che tali garanzie vengono già fornite, anche per le offerte standard di *Service Level Agreement*, in diversi paesi europei con tecnologie ed infrastrutture simili a quelle italiane (ad esempio, con riferimento ai succitati circuiti a 2 Mbit/s, le percentuali di tempo di disponibilità annua garantita in Francia, Inghilterra e Germania risultano rispettivamente del 99.77%, 99.85% e 98.80%) e con il corredo di adeguate penali in caso di indisponibilità superiori rispetto al limite garantito.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli i propri contratti standard di *Service Level Agreement*, introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie per ciascun circuito

sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità coerenti con quelle disponibili in sede europea. Al fine di garantire i suddetti vincoli di disponibilità, l'Autorità reputa necessario che Telecom Italia introduca penali commisurate al numero di ore solari annue di indisponibilità di ciascun circuito fornito.

4.3. Offerta di *Service Level Agreement* migliorativi

Nei paesi analizzati nell'ambito del *benchmark* internazionale, l'Autorità ha rilevato che le rispettive offerte degli operatori notificati prevedono differenti qualità di servizio. In particolare, in alcuni paesi, i livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli standard sono offerti tramite la sottoscrizione di singole opzioni. Ognuna delle opzioni garantisce il miglioramento di un differente aspetto delle qualità del servizio. Le opzioni più comunemente disponibili prevedono il miglioramento dei tempi di consegna, il miglioramento dei tempi di riparazione ed il miglioramento della disponibilità minima garantita. L'Autorità ritiene che la formulazione di un *Service Level Agreement* "premium", secondo le descritte modalità, risulti particolarmente efficace in quanto l'acquirente dei servizi di linee affittate, potendo aderire alle singole opzioni, sostiene unicamente i costi relativi all'aspetto della qualità di servizio a cui è interessato.

L'Autorità ritiene pertanto che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, l'offerta di opzioni migliorative dei tre parametri con cui si misura la qualità del servizio (ovvero tempi di consegna, tempi di riparazione e disponibilità annua del circuito), debba costituire parte integrante delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*. Le singole opzioni devono essere in grado di soddisfare le esigenze legate alle differenti destinazioni d'uso dei circuiti. Le condizioni economiche delle suddette prestazioni migliorative de *Service Level Agreement* standard devono essere eque e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo.

4.4. Fornitura di report periodici

L'Autorità, al fine di superarare le criticità segnalate dagli operatori in merito alla applicazione dei meccanismi di penali automatiche, disposti ai punti 2 e 4 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS, ritiene opportuno che Telecom Italia ridefinisca il sistema dei report relativo ai processi gestionali di *provisioning* ed *assurance*, ivi incluse le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilità dei circuiti. A tal fine, appare utile avviare un gruppo di lavoro tra operatori, il cui stato di avanzamento dei lavori e le risultanze dovranno essere riportati all'Autorità.

UDITA la relazione del Commissario Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Condizioni dell'offerta *retail*

1. La struttura della nuova offerta *retail* assume a riferimento l'offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, in termini di categorie di circuiti considerate e di prestazioni aggiuntive (contributi e canoni aggiuntivi).

2. Telecom Italia riformula la propria offerta *retail* di linee affittate assicurando, sulla base dei volumi complessivi al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta *retail* standard di cui alla delibera 711/00/CONS, una riduzione di spesa almeno pari a 5,25 % per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali.

3. Per il servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s, Telecom Italia assicura una riduzione almeno pari al 7 % .

4. Telecom Italia, nel riformulare tale offerta, può introdurre condizioni migliorative, nel rispetto del principio di non discriminazione, che non sono computabili ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 2
Condizioni dell'offerta *wholesale*

1. L'offerta *wholesale* è dedicata agli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. La struttura della nuova offerta *wholesale* deve comprendere tutte le categorie di circuiti e tutte le modalità di fornitura previste dall'offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, tra cui in particolare i collegamenti in cui una o entrambe le terminazioni risultano co-locate con centrali Telecom Italia e tutte le prestazioni aggiuntive, ivi incluse l'RPV-D, la diversità di instradamento ed il raccordo di accesso protetto.

3. Ognuna delle voci di costo della nuova offerta *wholesale*, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, presenta la riduzione almeno del 12 % rispetto ai prezzi formulati per la nuova offerta *retail* di cui al precedente articolo 1.

4. Telecom Italia formula le condizioni economiche delle prestazioni aggiuntive (canoni e contributi aggiuntivi) nel rispetto del principio dell'orientamento al costo e non discriminazione.

Art. 3
Condizioni di fornitura dell'offerta retail e wholesale

1. Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* di base per l'offerta *retail*, prevedendo anche tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per ciascuna tipologia di circuito.

2. Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* di base per l'offerta *wholesale* adottando tempi massimi di consegna garantiti per ciascun circuito fornito inferiori di almeno 4 giorni rispetto a quelli previsti per la corrispondente offerta *retail* e, per le restanti condizioni di qualità del servizio, parametri almeno uguali a quelli previsti per il corrispondente *Service Level Agreement* di base per l'offerta *retail*.

3. Telecom Italia adotta, nei *Service Level Agreement* di base per le offerte *retail* e *wholesale*, penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2, pari a quelle disposte in tabella 3 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

4. Telecom Italia modifica il *Service Level Agreement* di base per l'offerta *wholesale* introducendo tempi di ripristino in ore solari per i circuiti a 2Mbit/s e le rispettive penali.

5. Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* di base introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità.

6. Telecom Italia introduce, nella propria offerta, opzioni migliorative rispetto alle condizioni contenute all'interno del *Service Level Agreement* di base per quanto concerne i tempi di ripristino, i tempi di riparazione e la disponibilità annua del circuito. Tali opzioni sono sottoscrivibili singolarmente. Le condizioni economiche delle predette opzioni devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo. Tali opzioni migliorative costituiscono parte integrante delle relative offerte *retail* e *wholesale*.

Art. 4
Entrata in vigore e modalità applicative

1. Telecom Italia pubblica entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento le nuove offerte *retail* e *wholesale* di linee affittate secondo le indicazioni contenute nella presen-

te provvedimento. L'Autorità, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione, verifica tali offerte e le approva, eventualmente con modifiche.

2. Le nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* entrano in vigore dalla data di approvazione di cui al precedente comma 1.

3. La migrazione dalle condizioni di offerta *retail* alle nuove condizioni di offerta *wholesale* previste dal presente provvedimento avviene su richiesta dei soggetti aventi diritto all'applicazione dell'offerta *wholesale* e senza oneri per gli stessi.

Art. 5
Disposizioni finali

1. L'inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 agosto 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 12/03/CIR
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI *SURCHARGE* APPLICATA DA TELECOM ITALIA PER LA RACCOLTA DELLE CHIAMATE ORIGINATE DA TELEFONIA PUBBLICA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 44 e 50;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS, recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 344/01/CONS, recante "Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 14/02/CIR, recante "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001";

VISTA la delibera n. 399/02/CONS, recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia il giorno 25 settembre 2003;

SENTITE in audizione le società Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali, Wind Telecomunicazioni il giorno 26 settembre 2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio

1. La quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica.

2. Il servizio di telefonia pubblica è offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali.Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il tra-

sporto della chiamata è effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di telefonia pubblica è quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone.

3. Relativamente ai mezzi di pagamenti utilizzati per il servizio di telefonia pubblica, giova puntualizzare che le cosiddette schede telefoniche pre-pagate sono emesse esclusivamente da Telecom Italia e sono interscambiabili con le monete come mezzo di pagamento ed ad esse si applicano i prezzi della telefonia pubblica fissati dall'Autorità. Le cosiddette carte telefoniche sono invece messe in commercio sia da Telecom Italia sia dagli operatori concorrenti e consentono, attraverso una chiamata ad un numero gratuito, di raggiungere il numero chiamato (nazionale o internazionale) con un prezzo minutario determinato dall'operatore emittente la carta.

4. Il finanziamento dei costi del servizio di accesso da telefonia pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva è applicata sia nei prezzi minutari "generalizzati" offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa società, sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzanti carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla telefonia pubblica attraverso il fondo del servizio universale.

5. Nell'Offerta di Riferimento 2003, Telecom Italia ha proposto un significativo aumento della quota di *surcharge* da 5,22 €cent/minuto a 7,13 €cent/minuto, pari a circa il 36%. L'Autorità, alla luce del rilevante aumento richiesto da Telecom Italia per il 2003, ha disposto, all'art. 4, comma 1 della delibera 11/03/CIR, concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2003, lo svolgimento di uno specifico procedimento finalizzato alla definizione di specifici criteri per la determinazione del valore della quota di *surcharge* applicati da Telecom Italia. Tale procedimento è stato avviato in data 16 settembre 2003.

6. Lo scopo del procedimento è stato quindi quello di definire la metodologia economico-contabile per la determinazione della quota di *surcharge* per il servizio di accesso alla telefonia pubblica.

7. Nel corso della fase istruttoria, sono stati convocati in audizione Telecom Italia e gli operatori interconnessi ai quali è direttamente applicata la quota di *surcharge*, che, nel corso del procedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, avevano presentato osservazioni sull'aumento della quota di *surcharge*. Telecom Italia è stata sentita in data 25 settembre 2003, mentre in data 26 settembre 2003 sono stati sentiti in audizione gli operatori Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali e Wind Telecomunicazioni. L'Autorità nel corso delle audizioni ha sollecitato l'invio di memorie scritte. Sono state ricevute memorie, oltre che da Telecom Italia, Albacom, Edisontel/Plug it, Tele2, Tiscali e Wind, anche dalle società Welcome Italia e Trans World Communication Italia.

8. L'Autorità ha quindi acquisito, nel corso della fase istruttoria, informazioni in merito alla metodologia di calcolo della quota di *surcharge* utilizzata da Telecom Italia per determinarne il valore per il 2003. L'Autorità ha anche richiesto da Telecom Italia ulteriori informazioni sulla metodologia ed i dati contabili. Relativamente ai dati contabili, Telecom Italia ha fatto riferimento ai dati già forniti nell'ambito del procedimento concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, che sono stati integrati da ulteriori comunicazioni, nonché ai dati sulla telefonia pubblica contenuti nella propria relazione all'Autorità sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

9. Considerati i possibili effetti, ancorché indiretti, fra quote di *surcharge* e contributo al fondo del servizio universale, l'Autorità ha anche convocato in audizione i soggetti (Telecom Italia Mobile -TIM, Vodafone Omnitel e Wind) che, relativamente all'anno 2001, sono stati chiamati a contribuire al fondo. L'operatore Vodafone Omnitel convocato con lettera del 22 settembre 2003, prot. n. 4061/03/NA, non ha però ritenuto di intervenire nel procedimento mentre l'operatore TIM, convocato con la medesima lettera, ha inviato una memoria scritta.

2. Le posizioni degli operatori

10. Telecom Italia ha fornito informazioni in merito all'applicazione della quota di *surcharge* ed alla metodologia di calcolo utilizzata per la fissazione di tale quota nell'Offerta di Riferimento dell'anno 2003. Telecom Italia ha dichiarato che la quota di *surcharge* è finalizzata al recupero dei costi del servizio di accesso alla telefonia pubblica, che includono i costi relativi agli elementi della rete di distribuzione compresi tra la cartolina di centrale SGU (Stadio di Gruppo Urbano) e la cosiddetta borchia d'utente, nonché i costi afferenti gli apparati e le postazioni telefoniche pubbliche. L'applicazione di tale quota è giustificata, secondo Telecom Italia, dal fatto che il servizio di accesso da postazioni telefoniche pubbliche non è finanziato da alcun canone contrariamente a quanto avviene per il servizio di accesso da telefonia privata (residenziale o affari). Pertanto i costi del servizio di accesso da telefonia pubblica sono finanziati con un incremento del costo minutario.

11. Relativamente alla metodologia di calcolo della quota di *surcharge*, Telecom Italia ha dichiarato che le relative condizioni economiche minutarie sono determinate dividendo i costi (rete di accesso, apparati e postazioni) di tutte le PTP (Postazioni Telefoniche Pubbliche) installate sul territorio nazionale per il volume di traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Secondo Telecom Italia, è necessario considerare tutte le postazioni in quanto i clienti di tali altri operatori hanno accesso anche alle PTP soggette agli obblighi di servizio universale e per le quali la stessa Telecom Italia dichiara un costo netto.

12. Telecom Italia ha, inoltre, dichiarato che la riduzione, verificatasi nel corso degli ultimi anni, del traffico originato dalla telefonia pubblica è alla base dell'incremento di *surcharge* proposto da Telecom Italia.

13. Telecom Italia ha, infine, fatto presente che le variazioni della quota di *surcharge* sono trasferite alle proprie offerte alla clientela finale con un ritardo temporale di circa 60 giorni, necessario sia alla distribuzione commerciale delle proprie carte telefoniche pre-pagate sia all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.

14. Nel corso del procedimento alcuni operatori interconnessi hanno sollevato una questione preliminare riguardante la coerenza dell'applicazione della quota di *surcharge* in relazione alla normativa nazionale e comunitaria concernente gli obblighi di servizio universale. In particolare, secondo gli operatori, la determinazione dell'orientamento al costo del servizio di accesso alla telefonia pubblica, sulla base dell'attuale parco di postazioni telefoniche pubbliche, sarebbe in contrasto con il finanziamento che Telecom Italia percepisce dagli operatori contribuenti al fondo per il costo netto della telefonia pubblica. Gli operatori ritengono, altresì, che, essendo la telefonia pubblica in perdita strutturale, come dimostrato dalla contabilità regolatoria, gli eventuali incrementi di costi minutari della telefonia pubblica dovrebbero essere finanziati unicamente attraverso il meccanismo di contribuzione al fondo del servizio universale e non attraverso l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica.

15. In merito alla relazione tra la quota di *surcharge* ed il costo netto del servizio universale, un operatore, nel sottolineare la necessità di chiarire tale relazione, ritiene che qualora Telecom Italia non potesse recuperare tutti gli oneri legati alla messa a disposizione del servizio attraverso la quota di *surcharge*, gli stessi oneri andrebbero ad incrementare il costo netto del servizio universale. L'operatore osserva che tale costo è ripartito tra un numero ristretto di operatori che, peraltro, potrebbero non essere presenti nel mercato interessato dalla quota di *surcharge*.

16. Gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato quanto segue :

a. L'applicazione della quota di *surcharge* può comportare effetti distorsivi sul segmento di mercato costituito dalle chiamate originate da telefonia pubblica in quanto l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta da telefonia pubblica riduce i volumi di traffico innescando un evidente circolo vizioso che comporta un successivo incremento dei costi unitari di *surcharge*;

b. l'eventuale quota di *surcharge* dovrebbe essere assoggettata ad un meccanismo di controllo di lungo periodo di tipo *network cap* al fine di garantire da un lato la prevedibilità nel breve-medio periodo, nell'Offerta di Riferimento, delle condizioni economiche della *surcharge*, e dall'altro il perseguimento di obiettivi di efficienza da parte di Telecom Italia;

c. risulta necessario assicurare la trasparenza relativa ai *transfer charge* interni di Telecom Italia tra aggregato regolatorio Commerciale ed aggregato regolatorio Accesso per il servizio di accesso alla telefonia pubblica, al fine di garantire parità di trattamento;

d. dalla valutazione dei prezzi applicati da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche prepagate, la quota di *surcharge* applicata internamente risulterebbe inferiore a quella richiesta agli operatori interconnessi. Inoltre la valorizzazione della quota applicata internamente da Telecom Italia dovrebbe essere effettuata decurtando, dal valore facciale delle carte, gli importi dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche pre-pagate, sempre al fine di garantire parità di trattamento;

e. le variazioni del prezzo comprensivo della quota di *surcharge* per i servizi di raccolta da telefonia pubblica richiedono tempi di adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione e tempi di adeguamento della distribuzione commerciale compresi tra 40 e 90 giorni.

3. Le valutazioni dell'Autorità

3.1. La determinazione della quota di *surcharge*

17. La metodologia di calcolo della quota di *surcharge* utilizzata da Telecom Italia include tutte le postazioni telefoniche pubbliche ivi incluse quelle soggette agli obblighi di servizio universale, di cui alla delibera n. 290/01/CONS. Tale metodologia ha quindi come effetto l'integrale recupero dei costi legati alla *surcharge* attraverso l'applicazione di un prezzo di interconnessione.

18. L'Autorità ritiene che la metodologia utilizzata da Telecom Italia, operatore soggetto agli obblighi di fornitura del servizio universale in relazione alla telefonia pubblica, non consideri in maniera opportuna i meccanismi attraverso i quali i maggiori oneri derivanti da tali obblighi vengono recuperati. A tale riguardo occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, dell'Allegato 11, del d. lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che: *"Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui al comma 2 e 3 avviene esclusivamente mediante la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo"*. Pertanto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, valutati nel costo netto dichiarato da Telecom Italia, devono essere finanziati esclusivamente mediante la contribuzione al fondo e non attraverso l'applicazione di quote supplementari ai prezzi di interconnessione.

19. Qualora la quota di *surcharge* fosse invece posta pari a 0 (rectius non applicata), si ridurrebbero, a parità di volumi e di prezzi *wholesale*, i ricavi provenienti dal traffico. Tale riduzione provocherebbe pertanto un incremento del costo netto per le postazioni di telefonia pubblica ricadenti sotto gli obblighi di servizio universale. Inoltre e relativamente agli apparati non a servizio universale, che costituiscono all'incirca il 50% del totale delle postazioni (240.000), Telecom Italia non potrebbe recuperare interamente i costi del servizio di accesso, in quanti i ricavi da traffico compenserebbero i soli costi del trasporto delle chiamate. Occorre inoltre rilevare che in tale ipotesi, gli operatori interconnessi che dovessero utilizzare il servizio di raccolta da telefonia pubblica non verrebbero a sostenere costi loro pertinenti e relativi all'utilizzo degli apparati e della rete di accesso. In tale ipotesi verrebbe quindi violato il principio di causalità, che prevede l'attribuzione ed il recupero dei costi in coerenza con la causa che ha generato i costi medesimi.

20. Per le motivazioni di cui al precedente punto 18, non appare, d'altronde, corretto recuperare, attraverso la quota di *surcharge*, tutti i costi legati alla telefonia pubblica. Infatti, nel caso delle postazioni di telefonia pubblica, la disciplina del servizio universale, con particolare riferimento alla delibera n. 290/01/CONS, impone a Telecom Italia l'installazione di un numero minimo di postazioni, a copertura dell'intero territorio nazionale ed in specifici luoghi, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dei clienti. Tali obblighi di installazione delle postazioni comportano, per Telecom Italia, un'inefficienza allocativa, in quanto tali postazioni non sarebbero mantenute (nel tempo ovvero in un dato luogo) dall'operatore in assenza di obblighi di servizio universale. La metodologia proposta da Telecom Italia, oltre a profilare l'eventualità dell'esclusione dall'ambito del servizio universale di costi derivanti dai relativi obblighi, non risulta pienamente rappresentativa del costo efficiente, includendo, infatti, nella valutazione degli stessi costi, anche il sottoinsieme delle postazioni a servizio universale i cui maggiori oneri strutturali dovrebbero essere compensati dal meccanismo di contribuzione al fondo. L'Autorità ritiene quindi necessario stabilire una metodologia di calcolo della quota di *surcharge* che preveda l'esclusione delle postazioni telefoniche pubbliche a servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale criterio consente, da una parte, di fissare una quota di *surcharge* orientata ai costi efficienti del servizio e, dall'altra, di realizzare un bilanciamento tra la necessità del recupero dei costi con i meccanismi propri dell'interconnessione e la minimizzazione dell'onere di contribuzione ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale.

21. A tale proposito, risulta utile suddividere la totalità delle postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie :

a. le PTP non soggette ad obblighi di servizio universale, che Telecom Italia ha installato sul territorio nazionale in base a proprie scelte commerciali e di mercato;

b. le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto;

c. le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto.

22. L'esclusione, dalla metodologia di calcolo della quota di *surcharge*, delle postazioni di cui al sub c. del punto precedente costituisce quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione della quota stessa rappresenti i costi efficienti di accesso dalle rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo quanto sopra indicato, il ristoro dei costi di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie di postazioni di cui al precedente punto 21, con le modalità di seguito indicate:

a. per le postazioni installate da Telecom Italia per le quali non sussiste un obbligo di servizio universale (sub a. del punto 21) e per quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le

quali non viene dichiarato un costo netto (sub b. del punto 21) sono recuperati con la quota di *surcharge* relativa alle chiamate originate sia dai clienti di Telecom Italia sia dai clienti degli operatori interconnessi

b. i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto sono recuperati in parte con la quota di *surcharge* e, relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale, con il fondo del servizio universale.

3.2. Criteri per la determinazione della quota di *surcharge*

23. Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che la quota di *surcharge* deve essere calcolata escludendo, dal totale delle PTP installate il sottoinsieme (sub c. del precedente punto 21) delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di servizio universale. Ai fini della valorizzazione dei cespiti impiegati per l'offerta del servizio di accesso della telefonia pubblica, si dovranno utilizzare metodologie di costo coerenti e conformi al quadro regolamentare vigente.

24. Telecom Italia tratta, da un punto di vista contabile, le postazioni telefoniche pubbliche come un cespite facente parte dello stato patrimoniale dell'aggregato regolatorio Commerciale, applicando il tasso di remunerazione del capitale impiegato utilizzato per la rete di trasporto e di accesso. L'Autorità condividendo tale impostazione ritiene che, a prescindere dall'allocazione contabile dei cespiti nei vari aggregati regolatori, Telecom Italia debba garantire l'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso e di interconnessione sui quali vigono obblighi di natura regolamentare, applicando il tasso di remunerazione massima del capitale impiegato vigente e attualmente fissato dalla delibera n. 344/01/CONS.

25. Le informazioni contabili fornite da Telecom Italia nel corso del procedimento hanno evidenziato la presenza della voce di costo afferente i "distributori di schede telefoniche pre-pagate e di monete" anche se è risultata non disponibile la relativa valorizzazione di dettaglio. Ai fini della tutela della parità di trattamento e della neutralità competitiva tra divisione commerciale di Telecom Italia e operatori interconnessi, l'Autorità ritiene che tutte le categorie di costi concernenti la commercializzazione, la distribuzione e la comunicazione verso i clienti/consumatori di servizi relativi alla telefonia pubblica non debbano essere allocati nei servizi all'ingrosso di interconnessione e di accesso. In particolare, l'Autorità ritiene che i suddetti costi di commercializzazione, di distribuzione e di comunicazione siano di competenza dell'aggregato regolatorio Commerciale e che, pertanto, non debbano essere tenute in conto nella determinazione delle condizioni economiche della quota di *surcharge*.

26. In merito alla determinazione del valore minutario della quota di *surcharge*, Telecom Italia ha dichiarato che il volume totale di traffico utilizzato include il traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Risulta pertanto escluso il traffico verso numerazioni non geografiche originato dai clienti finali di Telecom Italia. L'Autorità non ritiene giustificata tale esclusione, tenuto conto che la quota di *surcharge* si applica a tutte le tipologie di traffico. Pertanto la quota minutaria di *surcharge* deve essere calcolata sulla base della totalità del traffico originato (verso numerazioni geografiche e non geografiche) sia dai clienti finali di Telecom Italia sia da quelli dei restanti operatori, dalle PTP per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto.

27. In merito alla richiesta di introduzione della *surcharge* nel sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione (*network cap*) introdotto dalla delibera n. 3/03/CIR, l'Autorità ritiene che la valutazione di tale richiesta potrà avvenire, successivamente alla prima applicazione, a valersi nell'Offerta di Riferimento 2004, dei criteri di calcolo introdotti dal presente provvedimento, nell'ambito delle revisione del *network cap*, di cui all'art. 7, comma 1 della succitata delibera.

3.4. La parità di trattamento nell'applicazione della quota di *surcharge*

28. Gli operatori interconnessi e Telecom Italia hanno segnalato che le modifiche apportate alla quota di *surcharge* richiedono un ritardo temporale per essere applicate nelle offerte *retail*, necessario all'adeguamento della rete di commercializzazione nonché all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.

29. Telecom Italia è un operatore verticalmente integrato la cui divisione commerciale è potenzialmente in grado di recepire più velocemente rispetto ai concorrenti le modifiche dei prezzi dei servizi di interconnessione nei mercati a monte.

30. Ai fini della tutela del principio di non discriminazione tra operatori interconnessi e divisione commerciale di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che la valorizzazione della quota di *surcharge* applicata da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche pre-pagate sia effettuata tenendo opportunamente conto, nel valore "facciale" delle carte emesse da Telecom Italia, dell'importo dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche.

UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) quota di *surcharge*, il prezzo supplementare minutario praticato da Telecom Italia, ai servizi di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica, per finanziare i costi concernenti il servizio di accesso alla rete di distribuzione in rame da postazioni telefoniche pubbliche;

b) postazioni telefoniche pubbliche soggette agli obblighi di servizio universale, le postazioni telefoniche pubbliche identificate dalla delibera n. 290/01/CONS.

Art. 2
Criteri per la determinazione della quota di *surcharge*

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di *surcharge* minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.

3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.

4. Ai fini del calcolo della quota di *surcharge* minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento è costituito dalla totalità delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.

5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001.

6. La quota minutaria di *surcharge* è determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Telecom Italia aggiorna le condizioni economiche dell'offerta di riferimento e le nuove condizioni economiche della quota di *surcharge*, di cui all'art. 2, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità, i dati necessari alla verifica della coerenza delle proprie offerte finali con la quota di *surcharge* di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di non discriminazione.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 440/03/CONS
APPROVAZIONE DELLE NUOVE OFFERTE DI LINEE AFFITTATE *RETAIL* E *WHOLESALE* FORMULATE DA TELECOM ITALIA AI SENSI DELLA DELIBERA N. 304/03/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 dicembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

VISTA la delibera n. 711/00/CONS recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A." pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 24 novembre 2000, n. 275;